



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**  
Ufficio III – Personale della scuola.  
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. AOODRVE-5134

Venezia, 22 marzo 2016

e-mail

Ai Dirigenti delle Scuole statali  
di ogni ordine e grado del Veneto

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del  
Veneto

e, p.c.

Alle OO.SS. regionali del comparto scuola

All'Assessorato all'Istruzione, alla Formazione  
e al Lavoro

LORO indirizzi email

Oggetto: disposizioni normative sulla formazione delle classi.

Essendo scaduto in data 22 febbraio u.s. il termine fissato dalla C.M. n. 22 del 21.12.2015 per le iscrizioni e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, i Dirigenti scolastici devono comunicare alle famiglie l'accoglimento o il mancato accoglimento delle iscrizioni, in applicazione dei criteri di precedenza nell'ammissione, deliberati dal Consiglio di istituto e pubblicati sul sito web dell'istituzione scolastica nonché su "Scuola in Chiaro". Come evidenziato nella C.M. n. 22/2015, tutti i Dirigenti scolastici hanno l'onere di preavvisare le famiglie sulla possibilità che le iscrizioni alle classi iniziali possano non essere accolte:

- per eccedenza di domande rispetto al limite massimo delle aule messe a disposizione dall'Ente Locale competente;
- per mancanza di posti rispetto all'opzione di tempo scuola o di tipologia di percorso prescelto;
- a causa del mancato raggiungimento del numero minimo o a causa del superamento del numero massimo di alunni per la costituzione delle classi.

Al riguardo, si ritiene utile riportare nella presente circolare una sintesi delle indicazioni normative utili al corretto espletamento degli obblighi che fanno capo ai Dirigenti in indirizzo.

### **Verifica preliminare dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e segnalazione delle assenze sulla piattaforma ARS.**

I Dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, devono verificare preliminarmente se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al ciclo di istruzione successivo.

Qualora risultino studenti non iscritti, il Dirigente scolastico è tenuto a contattare le famiglie per verificare se abbiano presentato la domanda di iscrizione presso scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale accreditati, ovvero se dichiarano di provvedere all'assolvimento dell'obbligo attraverso l'istruzione parentale.

Il MIUR prescrive che tali informazioni debbano essere puntualmente verificate e inserite, tramite la procedura delle Iscrizioni on line, nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS).

Nonostante le norme vigenti prevedano che tutte le Anagrafi Regionali degli Studenti (ARS) debbano essere integrate nell'unica Anagrafe Nazionale degli Studenti, è necessario precisare che attualmente l'integrazione non è ancora stata realizzata con le ARS, che trovano legittimazione nell'art. 1, c.1, della Legge n. 9/1999, nell'art. 68 della Legge n. 144/1999, nell'art. 1, c. 3, della Legge n. 30/2000, nel Decreto Legislativo n. 76/2005, nell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 226/2005, nell'art. 1, c. 622, della Legge n. 296/2006, nell'art. 64 del decreto-legge n.112/2008, come convertito con modifiche dalla Legge n. 133/2008.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

**DIREZIONE GENERALE**

Ufficio III – Personale della scuola.

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Attualmente l'ANS è in grado di raccogliere il dato dell'iscrizione anche ad un percorso di IeFP presso un centro di formazione accreditato ma non le informazioni relative all'effettiva frequenza presso tali strutture e nessuna informazione sull'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione tramite l'apprendistato. La carenza di queste informazioni rende di fatto l'ANS sul piano operativo uno strumento non ancora efficace per prevenire e combattere la dispersione/abbandono scolastico dei giovani soggetti al diritto-dovere di istruzione e formazione, se si considera che tale diritto-dovere di istruzione e formazione può essere assolto anche attraverso percorsi integrati, di istruzione e formazione.

Al contrario, l'Anagrafe degli Studenti della Regione, gestita dall'Ente strumentale Veneto Lavoro, si è dimostrata molto efficace nella riduzione del tasso di dispersione scolastica, grazie alla sinergica collaborazione dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali, paritarie e dei centri di formazione professionale e al fattivo intervento dei Centri per l'impiego. È merito di questa sinergia se in Veneto, a differenza di tutte le altre Regioni, gli *early school leavers* sono diminuiti dal 18,1% (2004) al 10,3% (2013), raggiungendo gli obiettivi europei del 2020 con ben 7 anni di anticipo.

Pertanto, nelle more della messa a regime dell'ANS, questo Ufficio rinnova **l'invito ai Dirigenti scolastici** delle scuole statali e paritarie ad assicurare **l'inserimento** da parte delle rispettive Segreterie dei dati anagrafici degli studenti **anche nell'applicativo informatico ARS (Anagrafe Regionale degli Studenti) del Veneto**.

Si ricorda che il sistema ARS deve essere aggiornato non solo nei periodi indicati annualmente da apposita nota congiunta USR Veneto-Regione Veneto, ma anche **ogni volta che un allievo che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno d'età risulti assente da scuola per oltre 20 giorni senza aver presentato un certificato medico o altra idonea giustificazione**.

Grazie alle segnalazioni delle scuole, diventa possibile, com'è accaduto negli scorsi anni, attuare interventi personalizzati tempestivi mirati alla prevenzione e al contrasto della dispersione da parte dei Soggetti legittimati a ricevere i dati personali degli studenti a rischio di dispersione scolastica.

Alla banca dati ARS il Dirigente scolastico accede tramite lo specifico Accordo di Servizio, seguendo le istruzioni presentate nelle sezioni della home page del sito all'indirizzo: <https://www.venetolavoro.it/ars>, dove è possibile ricevere assistenza diretta.

Le indicazioni sui tempi e sui modi di aggiornamento del sistema ARS sono state comunicate alle Istituzioni scolastiche tramite la nota congiunta USR Veneto-Regione Veneto, avente per oggetto "Scadenze dell'Anagrafe Regionale degli Studenti", pubblicata nel sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico al link:

[http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2015/04/Lett\\_Scadenze\\_ARS\\_ScuoleCFP\\_2015.pdf](http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2015/04/Lett_Scadenze_ARS_ScuoleCFP_2015.pdf)

I dati inseriti dalle scuole possono poi essere automaticamente visualizzati nella forma di Report elaborati dal sistema: per le scuole secondarie di primo grado, è possibile ad esempio effettuare un raffronto tra consiglio orientativo, iscrizione effettiva e successo scolastico.

## **Criteri e parametri per la formazione classi**

Si comunica che dal 18 marzo u.s. sono aperte alle scuole le funzioni SIDI per inserire il numero di alunni e le proposte di **autorizzazione** al funzionamento delle classi ai fini della determinazione dell'Organico di Diritto per l'a.s. 2016/17 del personale docente delle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Le funzioni saranno disponibili per le istituzioni scolastiche secondo il seguente calendario: SCUOLA PRIMARIA 18 MARZO – 4 APRILE; SCUOLA DELL'INFANZIA 18 MARZO – 4 APRILE; SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 18 MARZO – 16 APRILE.

In attesa dell'emanazione dell'annuale circolare MIUR sull'organico di diritto del personale docente, e con riserva di ulteriori precisazioni sulle novità che saranno contenute in tale circolare, si ritiene opportuno anticipare soltanto che l'organico di diritto e la mobilità territoriale e professionale del personale docente per l'a.s. 2016/2017 continueranno ad essere realizzate sulla base delle classi di concorso preesistenti all'emanazione del DPR 14 febbraio 2016, n. 19, in vigore dal 23.02.2016.

Si ritiene inoltre opportuno richiamare sinteticamente i criteri di formazione delle classi e delle sezioni di scuola dell'infanzia fissati dal Regolamento approvato con **D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009**.

Secondo tale Regolamento (art. 3, comma 1), il numero delle **classi iniziali** e il numero delle sezioni di scuola dell'infanzia si calcola **dividendo il numero complessivo degli iscritti per il corrispondente numero massimo di alunni per classe**.

Nella formulazione della proposta di costituzione delle classi di scuola secondaria di secondo grado, particolare attenzione dovrà essere posta dai Dirigenti Scolastici nel calcolo dell'incidenza del tasso di scostamento tra il numero degli iscritti e quello degli effettivi frequentanti (**tasso di ripetenza**). A tal fine dovrà essere calcolato, in organico di diritto, il numero di studenti in più, rispetto agli iscritti, riscontrato nei precedenti tre anni scolastici, inteso come media degli ultimi tre anni.

Solo dopo aver calcolato il numero delle classi prime attivabili, si possono tenere in considerazione le opzioni per il tempo scuola (tempo pieno – tempo normale nella scuola primaria; tempo prolungato – tempo ordinario nella scuola secondaria di primo grado) o per l'indirizzo/articolazione del percorso prescelto (scuola secondaria di secondo grado). A tal fine deve prevalere l'opzione richiesta dalla maggioranza delle famiglie. È infatti rimasta in vigore la regola generale secondo cui le diverse opzioni di tempo scuola o di indirizzo/articolazione di una tipologia di corso non possono determinare l'aumento del numero delle classi iniziali attivabili.

La precedente circolare annuale MIUR sugli organici, stante il divieto di aumentare a livello nazionale la consistenza delle dotazioni organiche determinate nell'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'art. 64, comma 6, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, aveva ribadito:

- il divieto di aumentare il numero delle sezioni di scuola dell'infanzia attivate in organico di diritto per l'a.s. 2014/2015;
- il divieto di aumentare il numero di classi di scuola primaria a tempo pieno e di classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, oltre i limiti della dotazione organica complessiva autorizzata;
- il divieto di aumentare il numero di classi prime di liceo musicale rispetto al numero di quelle funzionanti nell'anno precedente.

Pertanto nuove sezioni di scuola dell'infanzia o nuove classi di scuola primaria a tempo pieno o nuove classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado potranno essere istituite solo se ricorreranno le condizioni per la compensazione con il corrispondente numero di classi.

In considerazione delle responsabilità che l'art. 2, comma 6, del DPR 20 marzo 2009, n. 81, pone a carico delle SS.LL. nelle fasi di elaborazione della proposta relativa al numero delle classi da attivare (<<I Dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i Dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi>>), e fermo restando il rinvio alle disposizioni del D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, per mera comodità di sintesi si riportano di seguito i principali parametri per il funzionamento delle classi e sezioni.

Tipologia di scuola		N° minimo di alunni	N° massimo di alunni
scuola dell'infanzia	sezioni	18	26, elevabile fino a 29.
scuola primaria	classi iniziali	15	26, elevabile fino a 27.
	comuni montani	10	
	pluriclassi	8	18
scuola secondaria di I grado	classi iniziali	18	27, elevabile fino a 28 e fino a 30 nel caso di un'unica prima.
	mantenimento di classi II e III	20	
scuola secondaria di II grado	classi iniziali	27	30
	mantenimento di classi intermedie	22	30
	mantenimento di classi finali	10	30
	classi articolate	27 totali - con almeno 12 alunni per il gruppo minoritario.	30

Si rammenta che ogni Dirigente scolastico deve fornire annualmente alle OO.SS. e alla R.S.U. l'informazione preventiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c), del CCNL 29.11.2007, sulle proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici di istituto.

Si precisa che l'organico dei posti comuni è costituito dall'organico di diritto e dall'organico di fatto.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

**DIREZIONE GENERALE**

Ufficio III – Personale della scuola.

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Il riparto dei posti comuni dell'organico di diritto sarà comunicato a seguito dell'assegnazione del contingente regionale da parte del MIUR e della prescritta informativa alle OO.SS. Regionali.

### **Numero classi autorizzabili in relazione al numero e alla capienza delle aule.**

Ai fini della verifica del rispetto delle norme relative alla capienza delle aule, questo Ufficio ha già provveduto a diramare una apposita circolare, alla quale si fa rinvio (prot. AOODRVE n. 4875 del 18 marzo 2016, pubblicata sul sito dell'USR Veneto in data 18 marzo 2016).

Al di fuori di eventi eccezionali ed imprevedibili, i Dirigenti scolastici non potranno chiedere alle Amministrazioni Comunali o Provinciali, nei mesi estivi che precedono l'inizio dell'anno scolastico, l'aumento del numero delle aule a norma idonee ad ospitare un maggior numero di classi, se non vi siano specifici appalti di lavori pubblici in fase di ultimazione.

Il numero delle aule a norma che l'Amministrazione locale competente ha già destinato al servizio scolastico di ciascuna scuola costituisce quindi un limite al numero delle classi autorizzabili.

### **Classi iniziali che accolgono alunni con disabilità**

Secondo l'art. 5, comma 2, del D.P.R n. 81 del 20 marzo 2009 le classi e sezioni iniziali che accolgono **alunni disabili, certificati ai sensi della L 104/1992 e del D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185**, vengono costituite con non più di 20 alunni **a condizione che** <<sia esplicitata e motivata la necessità di una consistenza numerica ridotta **e purché** il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe e dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola>>.

La sussistenza dei presupposti sopra richiamati va dimostrata da un progetto in cui siano definite e comprovate le motivazioni da cui scaturiscono le esigenze di sdoppiamento della classe. Nel caso in cui sia incompleta, tale richiesta non sarebbe ammissibile. A tal fine è stato predisposto da questo Ufficio **un apposito modulo**, che contiene anche alcuni elementi di contesto utili per la valutazione, uniforme per tutte le province, **da compilare a cura dei Dirigenti scolastici ed inviare agli Uffici Scolastici Territoriali per l'acquisizione del parere obbligatorio del Gruppo di Lavoro Provinciale (ALLEGATO 1).**

### **Posti di sostegno in deroga.**

Si fa presente che il nuovo Contratto sulla mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 prevede che i docenti titolari nella Dotazione Organica di Sostegno delle scuole secondarie di secondo grado (DOS) assumano la titolarità sull'istituto secondario di II grado al fine di partecipare alla mobilità a domanda. Si fa rinvio all'apposita nota di questo Ufficio, in corso di emanazione.

Si ricorda che l'organico dei posti di sostegno è costituito dall'organico di diritto e dai posti in deroga.

Il riparto tra le province dei posti di sostegno dell'organico di diritto sarà comunicato a seguito dell'assegnazione da parte del MIUR del relativo contingente regionale e dell'informativa preventiva alle OO.SS. Regionali.

Dopo l'assegnazione dei posti di sostegno in organico di diritto da parte degli Uffici Scolastici Territoriali, in sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto (mese di giugno p.v.) i posti di sostegno in deroga, nella misura strettamente necessaria al servizio, potranno essere richiesti da parte dei Dirigenti Scolastici esclusivamente sotto forma di deroghe nominative, sulla base della proposta del GLHO di cui all'art. 12, comma 5, della L.104/1992 e dell'istanza sottoscritta dai genitori, i cui figli abbiano una certificazione di disabilità che sia stata riconosciuta con carattere di **particolare gravità dal punto di vista scolastico**. Il carattere di particolare gravità dovrà essere accertato dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare e, quindi, in occasione dei rinnovi ordinari dei verbali alla loro naturale scadenza, sarà eventualmente inserita anche tale dichiarazione, come richiesto dal combinato disposto dell'art. 4 del D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 e dell'art. 2, comma 2, del medesimo D.P.C.M. e come confermato dall'art. 10 della legge 122/2010.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

**DIREZIONE GENERALE**

Ufficio III – Personale della scuola.

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Si ricorda che la Regione Veneto con la DGRV n. 2248 del 17.07.2007 e con la DGRV 4588 del 28/12/2007, in attuazione di quanto previsto dal DPCM 185/2006, ha istituito le Unità di Valutazione Multidisciplinare Distrettuali, affidando loro il compito dell'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di disabilità ai fini dell'integrazione scolastica.

Nella predisposizione del progetto di deroga e più in generale nell'organizzazione delle attività di sostegno, si raccomanda di assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe, così come indicato nel Decreto Legge 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011, all'art. 19, comma 11.

Ai fini della necessaria legittimazione al trattamento dei dati sensibili, i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali dovranno presiedere il Gruppo di lavoro provinciale per l'integrazione scolastica degli alunni disabili, previsto dalle CC.MM. n. 227/1975 e n. 216/1977 con il compito di raccogliere e analizzare le proposte dei Dirigenti scolastici in ordine agli interventi di sostegno.

Infatti, il D.M. 7 dicembre 2006 n. 305 "Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione", adottato in attuazione degli articoli 20 e 21 del D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196, nella allegata scheda n. 5, concernente "l'Attività educativa didattica e formativa e di valutazione", prevede la comunicazione da parte delle scuole dei dati sensibili degli alunni disabili ai soli componenti del predetto Gruppo di lavoro Provinciale.

Al fine di uniformare a livello regionale la modulistica per la rilevazione delle richieste di posti di sostegno in deroga a decorrere dall'a.s. 2016/2017, si comunica fin da ora che le richieste di deroga dovranno essere inoltrate nel prossimo mese di giugno agli Uffici Scolastici Territoriali, utilizzando lo specifico modulo predisposto da questo Ufficio, contenente tutti gli elementi essenziali per la valutazione da parte del Gruppo di Lavoro Provinciale **(ALLEGATO 2)**.

Ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, è esclusa la richiesta di ore in deroga motivata da finalità diverse da quelle educative e di istruzione, ad esempio per necessità di assistenza e cura. Queste esigenze, se richieste dal piano educativo individualizzato, devono essere soddisfatte con risorse a carico degli altri soggetti istituzionali.

Con l'occasione si precisa che tutta la documentazione agli atti della scuola che riguarda l'alunno (diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, piano educativo individualizzato, oltre ad ogni altro documento utile a favorire una iniziale conoscenza dell'alunno e del livello di sviluppo raggiunto) dovrà essere trasmessa alla scuola che ha accolto l'iscrizione al successivo grado/ordine scolastico, previa acquisizione del consenso scritto dei genitori.

### **Trattenimento nella scuola dell'infanzia oltre il sesto anno di età.**

Con nota prot. 547/2014, il MIUR ha precisato che, in presenza di situazioni riguardanti alunni che necessitano di una speciale attenzione, i Dirigenti Scolastici esaminano i singoli casi con sensibilità e accuratezza, confrontandosi – *laddove necessario* – anche con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati. Solo a conclusione dell'iter sopra descritto, **inerente casi eccezionali, debitamente documentati e sempre in accordo con la famiglia**, il Dirigente Scolastico, sentito il team dei docenti, potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 114, comma 5 del D.Lgs. n. 297/1994, di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia **per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria**, e comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso un'attenta e personalizzata progettazione educativa.

### **Classi istituti professionali con offerta sussidiaria complementare (IeFP).**

Per la gestione dei percorsi IeFP si richiama l'attenzione su quanto indicato nei seguenti documenti:

- C.M. n. 6753 del 27.02.2015;;
- Intesa fra Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e la Direzione regionale del competente Assessorato della Regione Veneto, sottoscritta il 13 gennaio 2011;
- Circolare congiunta USRV e Dipartimento Istruzione, formazione e lavoro del 28 dicembre 2015, concernente le "iscrizioni ai percorsi triennali di istruzione e formazione per il conseguimento di qualifiche professionali per l'anno formativo 2016/2017", reperibile al link:

<http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2015/12/Circolare-congiunta-iscrizioni-2016-2017.pdf>.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**  
Ufficio III – Personale della scuola.  
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Le classi prime degli Istituti professionali che attivano i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, con regolamentazione regionale (IeFP), dovranno essere distinte da quelle che comprendono gli studenti che invece intendono conseguire il diploma quinquennale statale.

Le classi prime di tali istituti dovranno essere costituite tenendo conto del numero complessivo di studenti, sia quelli che hanno scelto di conseguire la qualifica triennale regionale, sia quelli che hanno scelto il percorso quinquennale.

Si evidenzia che, in nessun caso, dovrà essere costituito un numero di classi superiore a quello derivante dalla somma delle due tipologie di studenti.

Non è inoltre consentita la costituzione di classi articolate comprendenti alunni iscritti ai due diversi percorsi.

Si ribadisce che in ogni caso non potranno essere concesse ulteriori classi rispetto a quelle approvate con decreto regionale relativi ai percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà presso gli Istituti Professionali.

### **Adempimenti degli Uffici scolastici Territoriali: Autorizzazione classi – Comunicazione dati a SIDI.**

Gli Uffici Scolastici Territoriali procederanno a valutare le proposte di costituzione delle classi e le eventuali proposte di sdoppiamento prodotte dai Dirigenti scolastici e concederanno le autorizzazioni ritenute indispensabili, nel rispetto dei parametri fissati dal citato DPR n. 81/2009 nonché nel limite del contingente provinciale assegnato.

Gli Uffici Scolastici Territoriali comunicheranno a SIDI tutti i dati aggiornati relativi agli alunni, compresi gli alunni disabili, alle classi e ai posti attivati entro i termini che saranno fissati dal MIUR.

### **Istruzione per adulti – percorsi di secondo livello**

Per quanto riguarda l'istruzione per adulti, potranno essere previste in organico di diritto, secondo le indicazioni contenute nella C.M. n. 6753 del 27.02.2015 (organico di diritto a.s.2015/16), solo le classi dei percorsi di secondo livello (primo e secondo periodo didattico) degli Istituti con utenza consolidata che, in base alla serie storica degli studenti iscritti e scrutinati nelle classi dei corsi serali, diano effettiva garanzia di funzionamento con almeno 25 studenti.

Quanto sopra tenuto conto che il termine indicato nella C.M. n. 22 del 21.12.2015 per l'iscrizione ai percorsi per adulti (31 maggio 2015) non consente di avere certezza sul numero degli effettivi iscritti.

Con successiva nota saranno fornite indicazioni in merito ai contingenti provinciali di organico.  
Si ringraziano le SS.LL. per la fattiva collaborazione.

*IL DIRETTORE GENERALE*  
*f.to Daniela Beltrame*

**Allegati n. 2.**